CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' MENSILE AI MAGISTRATI ORDINARI, AI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, E PEREQUAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITA'

Art. 3

Con effetto dal 1 ottobre 1968 l'indennita' di cui all'articolo 1 e' fissata per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, per gli avvocati e procuratori dello Stato nelle seguenti misure:

a) Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, lire 85.000;

c) Consigliere di Stato e della Corte dei conti, vice procuratore generale della Corte dei conti, sostituto procuratore generale militare, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituto avvocato generale dello Stato, lire 80.000;

d) Primo referendario del Consiglio di Stato, primo referendario della Corte dei conti anche con funzione di sostituto procuratore generale, procuratore militare, consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare, vice avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 70.000;

e) Referendario del Consiglio di Stato, referendario della Corte dei conti anche con funzioni di sostituto procuratore generale, vice procuratore militare, giudice relatore dei tribunali militari, sostituto avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato, lire 60.000;

f) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di prima classe, procuratore dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 50.000;

g) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di seconda classe, procuratore dello Stato, lire 45.000;

h) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di terza classe, sostituto procuratore dello Stato, lire 40.000;

i) Uditore giudiziario militare, procuratore aggiunto dello Stato, lire 40.000;

Versione in vigore dal 4 aprile 1968, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una indennita' mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilita'
Estremi	Legge 14 marzo 1968, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-indennita-mensile-ai-magistrati-ordinari-ai-1968/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it